

Proponente:



L.E.V. S.r.l.

Via San Pio X 25
36077 Altavilla Vicentina– fraz. Tavernelle (VI)

Il legale rappresentante - **RICCARDO PAGNONI**



Redattori:




Dott. Gabriele Bernardi

- Responsabile unico del procedimento -
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei
Fisici del Veneto, n. 738/A



Dott. Carlo Santi

Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Provincia di Treviso, n. 314/A



Titolo dell'elaborato

Studio di Impatto Ambientale: Quadro Territoriale

Titolo progetto

**Sostituzione linea
galvanica di zincatura
statica manuale con
impianto di zincatura
statica automatica con
carri a ponte. Sostituzione
di alcune vasche delle
linee esistenti con
incremento del volume dei
bagni**

Livello progettuale:

Data stesura: **15/12/2020** Revisione: **00**
Descrizione ultima modifica: **Prima emissione del
documento**

Elaborato N. 01

INDICE

TITOLO	PAG.
1 PREMESSA	3
1.1 Cenni storici dell'impresa	4
1.1.1 IL NUOVO PROGETTO	4
2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
3 ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	6
4 QUADRO TERRITORIALE	7
4.1 INQUADRAMENTO GENERALE	7
5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	10
5.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)	11
5.1.1 PROGETTO E PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)	13
5.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)	17
5.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)	18
5.3.1 PROGETTO E PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)	18
5.4 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI	19
5.5 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE	19
5.6 PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA	20
5.7 PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMUNALE	22
5.7.1 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) DI ALTAVILLA VICENTINA	22
5.7.2 PIANO DEGLI INTERVENTI	27
5.7.3 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.A.) DEL COMUNE DI ALTAVILLA	31
6 ALTRI REQUISITI PER LA PIANIFICAZIONE	35
7 ELENCO ALLEGATI	36

1 PREMESSA

La presente relazione è relativa al progetto per la modifica del sito produttivo della ditta L.E.V. S.r.l. sito in via San Pio X 25 - Altavilla Vicentina (VI) – fraz. Tavernelle.

Il progetto, che consiste nella sostituzione della linea di zincatura “manuale” con Impianto di zincatura elettrolitica automatica con carri a ponte, è assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto fa ricadere l’azienda nel suo complesso nella voce al punto 3, lett. f) dell’Allegato IV del D. Lgs. 152/2006 “Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³”.

Lo studio di impatto ambientale relativo alla sostituzione della linea “manuale” con impianto di zincatura elettrolitica automatica si basa sulle seguenti premesse:

- non prevede opere edili o urbanistiche di nessun tipo, interne e tantomeno esterne
- non prevede introduzione di sostanze pericolose diverse da quelle attualmente in uso ovvero incrementi significativi delle quantità
- non prevede necessità di incremento delle forniture di servizi
- non prevede una variazione alle modalità di trattamento delle acque di lavaggio e quindi la creazione di scarichi industriali

I principali benefici attesi saranno:

- possibilità di incrementare i quantitativi di materiali lavorati in quanto le vasche di zincatura avranno quasi un raddoppio dei volumi
- alleggerimento delle attività manuali da parte delle maestranze.

Il principale effetto sull’ambiente sarà un aumento delle emissioni gassose generate dall’evaporazione delle soluzioni di processo. Comunque l’attuale impianto di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera, di tipo SCRUBBER, abbondantemente sovradimensionato, non dovrà subire modifiche se non una semplice regolazione.

Il presente studio si limita quindi alla valutazione riferita alla fornitura dell’impianto di zincatura elettrolitica automatica.

Il presente Studio di Impatto Ambientale viene redatto dal gruppo di lavoro composto da:

Nome cognome	Qualifica professionale	Albo professionale	N° iscrizione
Gabriele Bernardi Responsabile unico del procedimento	Chimico	Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto	738/A
Carlo Santi	Chimico	Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Treviso	314/A
Emiliano Boniotto Limitatamente agli aspetti legati alla valutazione di impatto acustico ambientale	Ingegnere	Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia	A3518

1.1 CENNI STORICI DELL'IMPRESA

Nel Comune di Caldogeno, frazione di Rettorgole, in Via Mazzini, 53, la famiglia Pagnoni, dagli anni '60 del secolo scorso, gestiva un'attività di galvanica a titolarità della ditta Laboratorio Elettrolitico Vicentino S.a.s.

L'attività si trovava in una zona, che, con l'andar del tempo, era diventata ad uso residenziale, e nel Piano Regolatore Comunale, l'attività era individuata come attività da trasferire.

Individuato il sito dove poter trasferire l'attività, nel 2014, la famiglia Pagnoni ha costituito una nuova ditta, denominata L.E.V. S.r.l., con sede legale nel Comune di Altavilla Vicentina, (VI), Via S. Pio X, n. 25.

Il 01/09/2015, a seguito dell'insediamento della ditta L.E.V. S.r.l., è stata rilasciata da parte del Comune di Altavilla, l'Autorizzazione Unica Ambientale: **Prot. 12016 - A.U.A. n. 01/2015, ex D.P.R. 13.03.2013 n. 59 con istanza di richiesta pratica n. 03918360243-28012015-0947 del 29/01/2015 - SUAP N.5242**

Nello specifico oggi l'attività prevede complessivamente 27,9 m³ di vasche attive, calcolati attraverso la volumetria dei bagni e 28,6 m³ calcolati attraverso il volume geometrico delle vasche.

1.1.1 Il nuovo progetto

Le linee galvaniche presenti attualmente non superano la soglia dei 30 m³ di vasche attive (la soglia quantitativa degli impianti che trattano la superficie dei metalli è individuata dalla lettera f, punto 3, Allegato IV, e punto 2.6, Allegato VIII, Parte Seconda, del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i. con la voce:

2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

Le Delibere Regionali n. 327 del 17.02.2009, n. 1539 del 27 settembre 2011 e n. 575 del 03 maggio 2013 hanno rivisitato la Legge Regionale vigente in materia di VIA, alla luce delle nuove disposizioni nazionali, e delegano le Province quali enti competenti in materia di rilascio di VIA per la tipologia di attività e i relativi quantitativi prodotti sopra descritti.

Il progetto che consiste nella sostituzione della linea di zincatura "manuale" con Impianto di zincatura elettrolitica automatica con carri a ponte, prevede che le vasche attive a seguito della sostituzione della linea galvanica di zincatura statica manuale con impianto di zincatura statica automatica con carri a ponte avranno un volume di circa 33 m³ (totale di tutte le vasche attive di tutte le linee). In seguito, per ammodernamento, verranno sostituite altre vasche delle linee esistenti con incremento del volume dei bagni fino a 40 m³ (anche in questo caso è il totale di tutte le vasche attive di tutte le linee).

2 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per il presente Studio sono stati presenti in considerazioni i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"
- Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 n. 52 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1620 del 05 novembre 2019 "Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Competenze della Giunta regionale (art. 4, comma 3, lettera h). Criteri e procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'art. 20. Delibera n. 71/CR del 02/07/2019"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 30 aprile 2018 "Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017"

3 ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Il presente Studio, sulla base di quanto previsto dall'art.22 e dall'All. VII del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è così composto:

- **Quadro territoriale:** ubicazione del progetto, con riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;
- **Quadro progettuale:** descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in particolare, del processo produttivo; valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti; descrizione della tecnica prescelta;
- **Quadro ambientale:** stato attuale dell'ambiente (scenario di base);
- **Analisi degli impatti:** descrizione dei metodi di previsione utilizzati; descrizione dei probabili effetti significativi; sommario delle eventuali difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate.

All'interno dello studio vengono richiamati alcuni elaborati facenti parte del progetto. Si rimanda all'elenco elaborati allegato alla domanda di VIA per le relative codifiche.

4 QUADRO TERRITORIALE

4.1 INQUADRAMENTO GENERALE

L'intervento è localizzato all'interno della sede attuale sita in VIA SAN PIO X 25 CAP 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) in frazione TAVERNELLE (Figure successive). Il sito dove si realizzerà il progetto della LEV S.r.l. si colloca a ridosso del complesso industriale **SAFAS** e **Corà Domenico & Figli S.p.A.** tra:

- Strada Regionale 11 - viale Verona
- Rete ferroviaria Milano – Venezia




Figura 1: ubicazione dello stabilimento oggetto di analisi, inquadramento area vasta




Figura 2: ubicazione dello stabilimento oggetto di analisi, inquadramento area locale




Figura 3: ubicazione dello stabilimento oggetto di analisi, inquadramento di dettaglio



Figura 4: stabilimento oggetto di analisi, visualizzazione di dettaglio

Dal punto di vista catastale, l'immobile è contraddistinto dai seguenti estremi:

N.C.E.U. Fg.4 Mapp. **418**.

L'immobile è di proprietà di:

IMMOBILIARE VALLEVERDE S.p.A. con sede in

via di Capalle n. 47 CALENZANO (FI)

Codice fiscale e partita IVA 00859110488.

LEV Srl ne gode della disponibilità grazie a regolare contratto di locazione.

5 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

A seguire è riportata una descrizione degli strumenti di pianificazione sovraordinata più significativi ai fini della presente valutazione:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vicenza
- Piano di gestione del rischio di alluvioni
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei Bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
- Piano Provinciale di Emergenza
- il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Altavilla Vic.na.

5.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)

Con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 17 luglio 2020) è stato approvato il **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento** (PTRC consultabile al sito <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/ptrc-2020>)



PTRC

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento



Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è formato dai seguenti elaborati:

a) Relazione illustrativa con i “Fondamenti del Buon Governo”

b) Elaborati grafici:

- Tav. Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992
- Tav. 01a Uso del suolo - Terra
- Tav. 01b Uso del suolo - Acqua
- Tav. 01c Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico
- Tav. 02 Biodiversità
- Tav. 03 Energia e Ambiente
- Tav. 04 Mobilità
- Tav. 05a Sviluppo economico produttivo
- Tav. 05b Sviluppo economico turistico
- Tav. 06 Crescita sociale e culturale
- Tav. 07 Montagna del Veneto
- Tav. 08 Città, motore di futuro
- Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (n. 23 tavole)
- Tav. 10 Sistema degli obiettivi di progetto

c) Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica – Dichiarazione di sintesi – Vinca

d) Quadro conoscitivo (formato digitale)

e) Documento per la valorizzazione
del paesaggio veneto

f) Norme Tecniche

Tutte le tavole del P.T.R.C. sono disponibili al sito <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/ptrc-2020>.

Il P.T.R.C. fornisce quindi le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

Per il raggiungimento di un equilibrio naturale generale, il P.T.R.C. assegna alle risorse naturali una destinazione “sociale”, oltre che produttiva, che comporta:

- la conservazione del suolo, mediante prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la sistemazione degli ambiti degradati;
- il controllo dell’inquinamento delle risorse primarie quali aria, acqua, suolo;
- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali;
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali;
- la valorizzazione delle aree agricole, nel loro ruolo di equilibrio e protezione dell’ambiente;
- l’individuazione delle aree a rischio ecologico e ad alta sensibilità ambientale secondo l’art. 30 della L.R. N. 33/85.

Il P.T.R.C. definisce un primo elenco di aree “ad alto rischio ecologico” e “ad alta sensibilità ambientale”, richiamate dall’art. 30 della L.R. n. 33/85.

Le zone ad alto rischio ecologico sono:


- zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di dissesto potenziale;
- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili;
- le aree indiziate di presenza di risorse idrotermali.

Sono zone ad alta sensibilità ambientale:

- le aree di interesse naturalistico;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree indiziate della presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
- gli ambiti di alta collina e di montagna;
- gli ambiti di interesse storico, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ambientali;
- i parchi e le riserve naturali.


5.1.1 Progetto e Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Con specifico riferimento al sistema del territorio rurale e della rete ecologica, emerge che l'area di progetto si colloca in area agropolitana di pianura e non coinvolge aree agricole di pregio o ad elevata naturalità. Il sito non ricade in ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici, né in ambiti per la istituzione di zone e/o parchi regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica. L'area ricade nel Piano d'area "Monti Berici":



Il Piano di Area dei Monti Berici è relativo a parte del territorio dei Comuni di: Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Vicenza, Villaga, Zovencedo.

Geograficamente confina a nord con la linea ferroviaria Verona-Vicenza-Venezia, ad est costeggia la statale Berica e il canale Bisatto, a sud segue per un tratto lo scolo Liona e l'ex ferrovia Ostiglia, a sud-ovest coincide con la strada comunale Spessa-Bagnolo; ad ovest fiancheggia il corso del fiume Guà e la statale 11 Padana Superiore.



Il Piano di Area è uno strumento di specificazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e si sviluppa per ambiti determinati che consentono di "individuare le giuste soluzioni per tutti quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione". Tutta la documentazione è reperibile al sito: <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/monti-berici>
 Si riportano in allegato le tavole:

- **Tavola_QT_001_Monti_Berici: Tavola 1.1 – SISTEMA FLORO FAUNISTICO**
- **Tavola_QT_002_Monti_Berici: Tavola 2.1 – SISTEMA DELLE FRAGILITÀ**
- **Tavola_QT_003_Monti_Berici: Tavola 3.1 – CARTA DELLE VALENZE STORICO AMBIENTALI**

Dall'analisi si evince che l'area dove sorge lo stabilimento non ricade all'interno dei seguenti ambiti:

- Zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- Zone a rischio sismico;
- Zone soggette a rischio idraulico;
- Ambiti naturalistici di livello regionale, aree di tutela paesaggistica vincolate ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, zone umide e zone selvagge;
- Centri storici di particolare rilievo, zone archeologiche vincolate ai sensi della Legge 1089/39 e della Legge 431/85, ambiti per l'istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale, ambiti per l'istituzione di parchi naturali o archeologici.

Il Progetto non evidenzia pertanto:

- **alcun elemento di incompatibilità con il P.T.R.C. vigente**
- **disarmonie rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del Piano d'Area dei Monti Berici.**

5.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/09, modificato con D.G.R.V. n. 842 del 15/05/12, D.G.R.V. n. 1770 del 28/08/12, D.G.R.V. n. 691 del 13/05/14, D.G.R.V. n. 1534 del 03/11/15 e D.G.R.V. n. 360 del 22/03/17, contiene norme, direttive e prescrizioni per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico. Più in particolare, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.A. approvato dalla Regione Veneto contengono precise definizioni e prescrizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle meteoriche di dilavamento nel suolo, nel sottosuolo, in corpi idrici superficiali e in fognatura.

Per quanto riguarda le acque meteoriche, con riferimento alla configurazione di progetto, evidenziandosi che, quantunque l'impianto in progetto (di trattamento e rivestimento dei metalli) rientri fra le tipologie di insediamenti elencati nell'allegato F (punto 3) delle N.T.A.:

- le aree in cui si effettuano lavorazioni nonché quelle di deposito di materie prime, ausiliari di processo e rifiuti sono tutte coperte e protette dall'azione degli agenti atmosferici, in quanto dislocate all'interno del fabbricato;
- le sostanze liquide sono stoccate all'interno di contenitori presidiati da appositi bacini di contenimento ovvero in serbatoi a doppio contenitore;
- nei piazzali esterni non è presente alcun deposito o lavorazione e non ricorrono pertanto circostanze che possano comportare il dilavamento meteorico di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente;

Per quanto sopra:

- non si ha la presenza di depositi di rifiuti, materie prime e prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, né si effettuano lavorazioni, né si ha la presenza di ogni altra attività o circostanza che possano comportare il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. N. 152/06;
- non si ravvisa la necessità (ma nemmeno l'opportunità) di prevedere la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche che, come già accade (dato che il fabbricato e le aree impermeabilizzate scoperte sono esistenti e immutate) continueranno ad essere recapitate nella fognatura "bianca" che serve la zona industriale. In definitiva il progetto in discussione non risulta essere in contrasto con le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. della Regione Veneto.

5.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale. Il P.T.C.P. assume i contenuti previsti dall'articolo 22 della L.R. n. 11/2004, nonché dalle ulteriori norme di legge statale e regionale che attribuiscono compiti alla pianificazione provinciale. Il P.T.C.P. si coordina con gli altri livelli di pianificazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza.

Il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza è stato adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 40 del 20/05/2010, approvato definitivamente e trasmesso alla Regione del Veneto il 20 maggio 2010 e approvato dalla stessa Regione del Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 2 maggio 2012.

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale. Il P.T.C.P. assume i contenuti previsti dall'articolo 22 della L.R. n. 11/2004, nonché dalle ulteriori norme di legge statale e regionale che attribuiscono compiti alla pianificazione provinciale. Il P.T.C.P. si coordina con gli altri livelli di pianificazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza.

Il P.T.C.P. è composto da una serie di elaborati e tutta la documentazione è disponibile al sito: http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/urbanistica/ptcp-piano-territoriale-di-coordinamento-provinciale/?_authenticator=a4d953af2a51462e267a55bed312c5e87f6224ac

5.3.1 Progetto e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Dall'analisi della documentazione si ricava:

- Analisi della **Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (Tavola_QT_004_Carta dei Vincoli e Della Pianificazione Territoriale)**: non si rilevano vincoli che interessano l'area di progetto.
- Analisi della **Carta della fragilità ambientale (Tavola_QT_005_Carta delle fragilità Ambientali)**: Si rileva l'assenza di fragilità ambientali che interessano l'area di progetto. La Carta segnala la prossimità dello stabilimenti ad un'area di "Acquiferi inquinati".
- Analisi della **Carta del sistema ambientale (Tavola_QT_006_Carta del Sistema Ambientale)**: Si rileva l'assenza di fragilità ambientali che interessano l'area di progetto. La Carta segnala che lo stabilimento si trova ai limiti di un'area carsica.
- Analisi della **Carta del Rischio Idraulico (Tavola_QT_007_Carta del Rischio Idraulico)**: Si rileva l'assenza di segnalazioni relative al rischio idraulico.
- Analisi della **Carta del Sistema Paesaggio (Tavola_QT_008_Carta del Sistema Paesaggio)**: Si rileva l'assenza di elementi di rilievo nell'area circostante. A circa 1000 m in linea d'aria, in direzione ovest, si segnala la presenza di una villa di interesse provinciale. Si precisa che tra LEV e tale edificio si frappone l'area industriale SAFAS ed una ulteriore area commerciale di prossima realizzazione (da parte della società Supermercati Tosano Cerea S.r.l. che intende realizzare un proprio punto vendita in Comune di Montecchio Maggiore (VI) all'interno dell'ambito di riqualificazione urbanistica denominato "Ex Faeda").

5.4 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

È stato consultato il Piano di Gestione del rischio di Alluvioni al sito: <http://www.alpiorientali.it/>

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), predisposto ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, è redatto dal Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e ed effettua l'analisi di scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni), corrispondenti ai tre previsti scenari di scarsa, media, elevata probabilità (la cartografia elaborata è per i tre scenari di allagabilità, frequente = TR 30 anni; medio = TR 100 anni; raro = TR 300 anni).

Il PGRA attualmente disponibile è relativo al periodo 2015 – 2021 ed entro il 22 dicembre 2021 è previsto un aggiornamento. Nell'ambito della normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs 23.02.2010 n 49, l'aggiornamento del PGRA è predisposto nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del DLgs n. 152 del 2006.

Le Tavole del Piano sono disponibili al sito: <http://www.alpiorientali.it/direttiva-2007-60/pgra-2015-2021/consultazione-mappe/servizio-mappe-fhrm.html>

Dall'analisi delle Tavole che riguardano il territorio in cui ricade l'area di progetto, ovvero:

- Tavola_QT_009_AREE ALLAGABILI_ALTA_probabilità riferita a AREE ALLAGABILI - CLASSI DI RISCHIO SCENARIO ALTA PROBABILITÀ (TR = 30 ANNI)
- Tavola_QT_010_AREE ALLAGABILI_MEDIA_probabilità riferita a AREE ALLAGABILI - CLASSI DI RISCHIO SCENARIO MEDIA PROBABILITÀ (TR = 100 ANNI)
- Tavola_QT_011_AREE ALLAGABILI_BASSA_probabilità riferita a AREE ALLAGABILI - CLASSI DI RISCHIO SCENARIO BASSA PROBABILITÀ (TR = 300 ANNI)

emerge che non sussiste il rischio di allagamento.

5.5 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

È stato consultato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei Bacini dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione al sito: http://pai.adbve.it/index_PAI4B.html

Il PAI è stato approvato con Approvato con DPCM 21 novembre 2013 (G.U. n.97 del 28.04.2014). Il PAI individua le aree a pericolosità idraulica, pericolosità e rischio geologico e pericolosità di valanga per i bacini fluviali di riferimento.

In:

- **Tavola_QT_012_Carta_della_pericolosita_geologica**, che riporta la carta della pericolosità geologica, si osserva che per l'area di progetto non viene evidenziata alcuna criticità
- **Tavola_QT_013_Carta_della_pericolosita_idraulica**, che riporta la carta della pericolosità idraulica, si osserva che per l'area di progetto non viene evidenziata alcuna criticità

5.6 PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA

Ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 e sulla base degli indirizzi regionali, alle Province viene attribuito il compito di predisporre i Piani Provinciali di Emergenza per gli eventi calamitosi di cui all'art. 2 della Legge 24.02.1992 n. 225. L'obiettivo principale del Piano di Emergenza è la definizione degli scenari di rischio, che si possono individuare sulla base dell'analisi delle criticità che insistono sul territorio e per i quali appare opportuno approntare un idoneo modello di intervento. Il Piano Provinciale di Emergenza è stato approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 18135/26 del 4 aprile 2007, e rappresenta lo scenario completo dei rischi naturali (idraulico, sismico, neve, geologico) e di origine antropica (industriale, chimico, ambientale) presenti nel territorio provinciale, nonché delle fragilità ambientali presenti data la forte conurbazione del territorio.

Lo strumento mira a chiarire alcuni aspetti circa il legame tra la pianificazione d'emergenza e la pianificazione territoriale evidenziando il carattere vincolante per gli strumenti urbanistici delle indicazioni contenute nel Piano d'Emergenza, stabilendo la modalità per lo scambio e l'integrazione delle informazioni tra i vari Enti.

Con riferimento all'analisi dei rischi, su scala provinciale il Piano ha individuato:

- il rischio idrogeologico, il più rilevante, tra i rischi di carattere naturale, per distribuzione, estensione dei fenomeni individuati e per il suo possibile impatto sul territorio;
- il rischio idraulico;
- il rischio di caduta valanghe, per le porzioni di territorio montano interessate dai fenomeni valanghivi in grado di causare danni ad edifici ed a infrastrutture;
- il rischio sismico;
- il rischio industriale, legato alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi della "Direttiva Seveso";
- il rischio legato agli incendi boschivi, che interessa gran parte del territorio della provincia di Vicenza;
- il rischio da trasporto di sostanze pericolose attraverso la classificazione dei tratti stradali in base alla frequenza attesa degli incidenti caratterizzati dal coinvolgimento di sostanze pericolose. I tratti più esposti al rischio sono i percorsi stradali che si generano dalle stazioni merci ferroviarie di Vicenza ed Altavilla, verso le aree dove sorgono le Aziende di lavorazione e trasformazione;
- i rischi legati alle risorse idropotabili, sia sotto il profilo del rischio di inquinamento legata alla vulnerabilità degli acquiferi, sia dal punto di vista della carenza degli approvvigionamenti.

Il Piano è redatto ed organizzato sulla base della "Carta di delimitazione degli Ambiti Territoriali Omogenei" (A.T.O.) sui quali organizzare le attività di competenza della Provincia in materia di Protezione Civile.

L'individuazione degli A.T.O. è stabilita dalla L.R.13.04.2001 n. 11, art. 107 che, al comma 1 punto a), precisa come le Province debbano provvedere "a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali."

Il Comune di Altavilla Vicentina appartiene all'ATO n. 8 "Vicenza e media pianura" contraddistinta da una certa uniformità legata alla funzione attrattrice del capoluogo in merito a flussi,

infrastrutture, servizi e uniformità geoambientale data dalla fascia della media pianura, con rischio idraulico che interagisce con la forte pressione antropica e con le arterie dei trasporti.

Per quanto attiene il livello provinciale, appare in questo capitolo utile soffermarsi sull'aspetto legato al rischio industriale.

In Provincia di Vicenza sono insediate 17 aziende a rischio di incidente rilevante (art. 6 e 8), di cui 9 ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo n° 105, con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III).

Nel territorio comunale di Altavilla Vicentina sono presenti due ditte a Rischio Incidente Rilevante:

→ **Tobaldini Spa**, Via Olmo S.S. 11, n. 64 (trattamento superficiale dei metalli);

→ **IMP Imballaggi Materie Plastiche S.p.a.**, via IV Novembre, n. 8 (area produttiva, magazzini, laboratori interni di analisi chimica e controllo di qualità degli imballaggi).

Entrambe le due ditte si trovano a distanze tali (circa 1500 – 2000 m in linea d'aria) dall'area oggetto del progetto, che, valutati anche scenari incidentali rilevanti, si ritiene che le attività non possano interferire in alcun modo. A tal proposito è stato analizzato uno studio commissionato da

SIAD S.r.l. Contrà Porti n. 21 36100 Vicenza (VI) in occasione della realizzazione del progetto:


MODIFICA TIPOLOGIA E SETTORE MERCEOLOGICO DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA
IN FORMA AGGREGATA IN COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI)

in area localizzata in fregio alla S.R. n. 11 "Strada Padana Superiore", adiacente allo stabilimento della ditta Tobaldini Spa.

Lo studio è disponibile al sito:

<http://www.provincia.vicenza.it/doc-via/2016/SIAD%20S.R.L.%20-%20ALTAVILLA%20VIC./Verifica%20di%20ass.%20-%20Mod.%20tip.%20e%20sett.%20merc.%20gr.%20str.%20vend./Int.%20art.%2020%20c.%204%20D.Lgs.%20152-2006/Integrazioni.pdf>

Potrebbe essere opportuno approfondire eventuali scenari incidentali legati alle attività più prossime al sito LEV, in particolare il rischio legato al complesso industriale **SAFAS** (uno tra i principali produttori mondiali di getti in acciaio) e **Corà Domenico & Figli S.p.A.** (deposito e lavorazione legnami).



Non trattandosi di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi della “Direttiva Seveso” non si dispongono informazioni relative ai possibili scenari incidentali ed effetti che potrebbero interessare il sito LEV.

5.7 PIANIFICAZIONE DI LIVELLO COMUNALE

5.7.1 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) DI ALTAVILLA VICENTINA

Dagli approfondimenti condotti, si ritiene che in progetto in esame sia stato sviluppato coerentemente con quanto disciplinato nel Piano di Assetto del Territorio del Comune di Altavilla Vicentina. Di seguito alcuni approfondimenti.

Il Comune di Altavilla Vicentina è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato dalla Regione Veneto con delibera n. 927 del 07/04/2008 (B.U.R. n. 33 del 21.04.2009).

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 27.06.2016, il Comune ha provveduto ad adottare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23.04.2004 n. 11, la Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio come sottoscritta dal Comune e dalla Provincia in data 21/06/2016.

La Variante è stata approvata con determina n. 99 del Presidente della Provincia del 28/11/2017 in adeguamento al parere del Comitato Tecnico Intersectoriale del 13.04.2017 e al parere VAS n. 140 del 07.09.2017.


Tutta la documentazione è disponibile al sito: http://www.comune.altavillavicentina.vi.it/dett-news.php?id_ufficio=375&id_n=6618

L'analisi della *Tavola_QT_014_Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale* evidenzia l'assenza di vincoli fatta salva la fascia di rispetto stradale.



Dettaglio del sito LEV preso dalla Tavola_QT_014_Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale


L'analisi della *Tavola_QT_015_Carta delle invarianti* non evidenzia elementi di rilievo.



Dettaglio del sito LEUV preso dalla *Tavola_QT_015_Carta delle invarianti*

L'analisi della **Tavola_QT_016_Carta delle fragilità** si evidenzia che la classificazione dell'area dove sorge lo stabilimento ai fini della compatibilità geologica ai fini urbanistici è:

- Area Idonea sottoclasse A1 (mediocri / scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, limitati o assenti fenomeni di esondazione, falda a profondità > 4 m).



Dettaglio del sito LEUV preso dalla **Tavola_QT_016_Carta delle fragilità**

5.7.2 PIANO DEGLI INTERVENTI

Con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.09.2020 è stata approvata la Variante n. 19 del Piano degli Interventi (PI) del Comune di Altavilla Vicentina.

L'analisi della **Tavola_QT_018_Zonizzazione** indica l'appartenenza dell'area oggetto di studio a zone territoriali omogenee (Z.T.O.) destinate ad attività produttive, in particolare:

- zona "D1" - artigianale ed industriale di completamento;



Dettaglio del sito LEV preso dalla **Tavola_QT_018_Zonizzazione**

Il Piano degli Interventi (PI) del Comune di Altavilla Vicentina per la zona "D1" - artigianale ed industriale di completamento, stabilisce:

Art. 16. Z.T.O. DI TIPO D1 : ARTIGIANALE INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO

1. Comprende porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale con presenza di attività commerciali.
2. Oltre agli insediamenti di tipo produttivo non inquinanti possono essere ammessi:
 - depositi e magazzini;
 - attività commerciali all'ingrosso;
 - esercizi commerciali fino a 1500mq di superficie di vendita, e fino a 2500mq limitatamente al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie e comunque subordinatamente alla contestuale verifica di compatibilità delle suddette strutture con l'impatto sulla viabilità;
 - attività complementari quali: attività terziarie (uffici pubblici e privati), pubblici esercizi (bar, servizio mensa) e attività di servizio (palestre e centri benessere);
 - è ammessa l'edificazione da destinare ad abitazione del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 500 mc per ciascuna unità produttiva o

commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento di almeno 400 mq nel rispetto degli indici di P.I.; il volume residenziale deve armonicamente comporsi con il corpo principale destinato all'attività produttiva.

3. Non sono ammesse nuove attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs n. 334/99. Previo parere favorevole del Responsabile SIP dell'ULSS che accerti l'idoneità degli impianti in rapporto alla tutela degli insediamenti circostanti, può essere consentito l'insediamento di attività insalubri di prima e seconda classe (in riferimento al D.M. 5.9.94) che siano oggetto di trasferimento da altre Z.T.O. in territorio comunale o limitatamente ai seguenti casi:

attività insalubri di 1° classe:

- A) sostanze chimiche: escluse tutte le produzioni (1-116);
- B) prodotti e materiali : sono ammesse le voci 1, 23, 25, 26, 28, 34, 36, 38 (esclusa la produzione), 39, 43, 45, 47, 48, 53, 54, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80 (esclusa la produzione di monomeri ed intermedi) 83, 84, 87, (solo deposito e lavorazione) 94, 95, 96, 97, 98, 108, 109 (esclusa produzione).
- C) attività industriali, sono ammesse le voci : 5, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27.

Attività insalubri di 2° classe:

- A) Sostanze chimiche: sono escluse tutte le voci (1-10);
- B) Materiali e prodotti: sono ammesse le voci: 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 54.
- C) Attività industriali : sono ammesse le seguenti voci: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17.

3.1 Ogni variazione del processo produttivo, relativamente alle attività insalubri ammesse o comunque esistenti, dovrà essere segnalata al Comune e agli uffici competenti e specificatamente autorizzata.

3.2 In parziale deroga alle prescrizioni di cui al precedente punto 3, riconoscendo nella costante innovazione delle attività (produttive, di commercializzazione, ricerca e terziario avanzato) la condizione essenziale per favorire lo sviluppo locale da perseguirsi attraverso la ricerca di diverse e ambientalmente più compatibili modalità di utilizzo delle risorse non rinnovabili, il Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale, può autorizzare l'ampliamento di attività produttive esistenti e/o l'integrazione del ciclo produttivo verificate le seguenti condizioni:

- sia dimostrato il soddisfacimento del principio del Bilancio Ambientale Positivo (BAP) attraverso relazione asseverata di tecnico abilitato che attesti come l'adozione di innovativi processi produttivi riduca (o almeno non incrementi) gli impatti, di qualsiasi genere, dell'attività sull'ambiente;
- per la verifica dell'efficacia delle tecnologie adottate, la Ditta interessata dovrà concordare con il Comune e gli enti preposti le modalità di controllo sulle emissioni prodotte da effettuarsi entro un anno dall'attivazione delle modifiche dell'attività, impegnandosi ad attuare nel più breve tempo possibile gli interventi che si dimostrassero necessari per ottemperare al principio del BAP;
- a garanzia dell'rispetto dell'impegno di cui al precedente punto dovrà essere presentata idonea polizza fideiussoria a favore del Comune di Altavilla vic.na da valersi fino alla conclusione della positiva verifica di cui al precedente punto. In caso di inosservanza delle condizioni stabilite, il Comune di Altavilla vic.na sarà autorizzato a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, fermo stante l'obbligo da parte della Ditta di ripristinare la situazione produttiva ex ante.

3.3. Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e per l'adeguamento igienico e sanitario in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

4. L'ampliamento per la realizzazione di volumi e superfici accessorie (magazzini, uffici, servizi in genere) non direttamente relazionati all'incremento dell'attività produttiva insalubre è ammesso, nel rispetto dei parametri del P.I., a condizione che non ne derivi un incremento della superficie lorda di pavimento della produzione.

5. All'interno delle Z.T.O. " Industriali Attuali" il P.I. si attua mediante interventi edilizi diretti nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

- rapporto di copertura fondiaria massimo: 60% ;
- altezza massima del fabbricato: h = 10,50 ml con un massimo di tre piani fuori terra fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva configurabili come volumi tecnici (montacarichi, canne fumarie, silos, ecc. la sola maggior altezza necessaria alla funzionalità del carroponte) che non occupino complessivamente una superficie superiore al 15% dell'intera superficie coperta.
- distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10,0 ml tra pareti finestrate che si fronteggiano e m 5 negli altri casi, o in aderenza;
- distacco dai confini: non inferiore all'altezza del fabbricato oggetto di intervento, con un minimo di 5 ml;
- distanza minima dal ciglio stradale: in riferimento alla delimitazione di Centro Abitato di cui all'art.4 del Codice della Strada, le distanze dal confine stradale da rispettare per i fabbricati nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

A= autostrade B= extraurbane principali C= extraurbane secondarie D= urbane di scorrimento E= urbane di quartiere F= locali	A	B	C	D	E	F
Fuori dai centri abitati	30 m	20 m	20 m	-	-	10,0m
Dentro i centri abitati	30 m	-	-	20	10,0 m	10,0m

è facoltà del Responsabile del Servizio nel rispetto della vigente legislazione, imporre distanze diverse qualora ritenesse prevalente ai fini di una corretta edificazione, la necessità di rispettare allineamenti esistenti.

6. Nelle zone D1 non è consentita l'apertura di sale da gioco, e assimilabili.

Tutte le prescrizioni previste dall'art. 16, in particolare i requisiti **3.1** e **3.2** dovranno essere oggetto di specifici adempimenti a carico della ditta LEV Srl.

Da rilevare che adiacente al sito LEV è presente un'area classificata **Verde Privato**, le prescrizioni per tale area sono:

Art. 15. VERDE PRIVATO

1. Comprende porzioni di territorio inedificato o parzialmente edificato ove, per le particolari caratteristiche morfologiche, per le condizioni ambientali o valore paesaggistico o per la loro localizzazione, si rende opportuno limitare fortemente le possibilità insediative.
2. Le aree destinate a verde privato sono inedificabili pur concorrendo alla determinazione del rapporto di copertura delle aree edificabili finite: vanno conservate le essenze arboree o, se vetuste, sostituite con specie dello stesso tipo o compatibili.
3. Sui fabbricati esistenti, fatte salve eventuali diverse previsioni contenute nelle schede puntuali relative agli edifici censiti come beni ambientali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Eventuali limitate integrazioni volumetriche dei fabbricati residenziali esistenti non oggetto di tutela, purché coerenti con gli obiettivi di tutela e valorizzazione, possono essere ammesse nel limite del 10% del volume esistente nel rispetto delle indicazioni contenute nel Prontuario di mitigazione ambientale (capitolo edificazione in zona agricola) o sono assoggettati a Piano attuativo esteso all'intero ambito, corredato dagli elaborati della Relazione paesaggistica di cui al Dpcm del 12.12.2005. Sono generalmente ammesse le destinazioni d'uso previste per le zone residenziali dall'art. 8 delle NTO.
4. Sui volumi pertinenziali (autorimesse, baracche e simili) legittimamente assenti sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione comportanti anche la demolizione, la ricostruzione e l'accorpamento finalizzati al miglior inserimento dei manufatti nel contesto ambientale paesaggistico.
5. Il Responsabile del Servizio può autorizzare la realizzazione di attrezzature pertinenziali alla residenza quali voliere, chioschi, gazebo, attrezzature ricreative di uso privato (piscina, campo tennis ecc.) e simili: questi interventi vanno attuati con particolare attenzione al loro inserimento ambientale, nonché l'apertura, la chiusura o la modifica degli accessi e dei percorsi pedonali o carrai.

5.7.3 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.A.) DEL COMUNE DI ALTAVILLA

La classificazione o zonizzazione acustica del territorio, intesa come strumento di pianificazione del territorio per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico, è stata introdotta nel nostro paese dal D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

L'art. 2, comma 1 del Decreto ha stabilito che i comuni dovevano adottare il piano di classificazione (zonizzazione) acustica del territorio.

La classificazione acustica è un atto di governo del territorio per la disciplina dell'uso che vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire uno strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento acustici dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

In ogni caso, la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio, ed è pertanto fondamentale che essa venga adottata dai Comuni come parte integrante e qualificante del P.R.G. e che venga coordinata con gli altri strumenti urbanistici di cui i Comuni devono dotarsi (quali, ad esempio, il Piano Urbano del Traffico).

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 ha indicato, all'art. 6, la competenza dei Comuni nella classificazione acustica del territorio, secondo i criteri previsti dai regolamenti regionali.

Tale operazione consiste:

- nella suddivisione del territorio in 6 zone omogenee sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio (le 6 classi erano già state individuate dal D.P.C.M. 1/3/1991 e confermate dal D.P.C.M. 14/11/1997);
- nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di un valore limite massimo diurno e notturno valido per la rumorosità in ambiente esterno.


Come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune di Altavilla Vicentina si è dotato del proprio piano di zonizzazione acustica, utilizzando la classificazione introdotta dal D.P.C.M. 14/11/1997, che prende a riferimento i limiti indicati in tabella sottostante

Classe I	Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..
Classe II	Aree prevalentemente residenziali: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III	Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
Classe IV	Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V	Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI	Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Classe	TAB. B: Valori limite di emissione in dB(A)		TAB. C: Valori limite assoluti di immissione in dB(A)		TAB. D: Valori di qualità in dB(A)	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	45	35	50	40	47	37
II	50	40	55	45	52	42
III	55	45	60	50	57	47
IV	60	50	65	55	62	52
V	65	55	70	60	67	57
VI	65	65	70	70	70	70

Come evidenziato dalla **Tavola_QT_019_Zonizzazione_Acustica** l'area di realizzazione del progetto LEV ricade in classe acustica V destinata alle aree prevalentemente industriali. Le aree limitrofe sono classificate con la medesima classe acustica mentre il sedime della linea ferroviaria MI-VE è posto in classe acustica IV.

Nell'intorno dell'area di indagine sono presenti attività industriali attive nella commercializzazione di legnami (Corà Legnami) e nel settore siderurgico (SAFAS).



Dettaglio del sito LEV preso dalla **Tavola_QT_019_Zonizzazione_Acustica**

Al fine di valutare attentamente questo aspetto ambientale è stata condotta una valutazione specifica al fine di analizzare l'impatto acustico ambientale previsionale dell'attività relativamente all'installazione e messa in esercizio della nuova linea di zincatura statica automatica in sostituzione alla linea esistente (Allegato 01_ VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE)

La relazione si è basata sui seguenti punti:

- L'impianto in oggetto sarà realizzato all'interno del fabbricato esistente e non prevederà l'attivazione di sorgenti sonore particolarmente rumorose all'interno dello stesso né all'esterno.
- L'attività non comporterà alcuna modifica in termini di traffico indotto
- L'attività non comporterà un aumento significativo del tempo di funzionamento del sistema di aspirazione e trattamento effluenti gassosi attualmente esistente.

Dall'analisi dati fonometrici rilevati ed elaborati nel corso della valutazione di impatto acustico VIA_2020 e dai successivi calcoli previsionali, si può concludere che ***la realizzazione degli interventi in progetto non comporta alterazioni dei livelli acustici esistenti, che risultano ampiamente conformi ai limiti derivanti dall' valori limite dell'attuale classificazione acustica del territorio nonché ai valori limite differenziali.***

A opere realizzate si dovrà procedere con specifica valutazione di impatto acustico *post operam* in modo da verificare i livelli calcolati in via previsionale e indagare la presenza di eventuali componenti tonali o impulsive.

6 ALTRI REQUISITI PER LA PIANIFICAZIONE

Oltre all'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale, regionali, provinciali e comunali, sono stati valutati altri elementi provenienti dalla **Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (CTPA)** che attraverso l'emissione di propri pareri definisce delle utili linee di indirizzo.

6.1.1.1 Provincia di Vicenza: Pareri generali Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (CTPA) relativo a emissioni in atmosfera provenienti da impianti che esercitano attività industriale

Documento di riferimento: COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE - Parere n. 0112/15 relativo a emissioni in atmosfera provenienti da impianti che esercitano attività industriale

Esito della verifica: Per la tipologia di intervento si è tenuto conto nella progettazione e dimensionamento della tecnologia dei sistemi di abbattimento (scrubber).

6.1.1.2 Provincia di Vicenza: Pareri generali Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (CTPA) relativo a limiti per le polveri di particolari processi produttivi

Documento di riferimento: COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE - Parere n. 1/0516 relativo a fissazione di un limite pari a 15 mg/Nm³ per i nuovi impianti all'interno di stabilimenti oggetto di autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera, a partire dai provvedimenti rilasciati dal 1/6/2016

Esito della verifica: Per la tipologia di intervento in progetto non si sono riscontrati obblighi o prescrizioni particolari da tenere in considerazione in questa fase di studio.

6.1.1.3 Provincia di Vicenza: Pareri generali Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (CTPA) relativo a emissioni in atmosfera provenienti

Documento di riferimento: COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE - Parere n. 1/2013 relativo a definizione limiti univoci per le emissioni delle attività galvaniche.

Esito della verifica: Per la tipologia di intervento si è tenuto conto nella progettazione e dimensionamento della tecnologia dei sistemi di abbattimento (scrubber).

7 ELENCO ALLEGATI

- **Tavola_QT_001_Monti_Berici: SISTEMA FLORO FAUNISTICO**
- **Tavola_QT_002_Monti_Berici: SISTEMA DELLE FRAGILITÀ**
- **Tavola_QT_003_Monti_Berici: CARTA DELLE VALENZE STORICO AMBIENTALI**
- **Tavola_QT_004_Carta dei Vincoli e Della Pianificazione Territoriale**
- **Tavola_QT_005_Carta delle fragilità Ambientali**
- **Tavola_QT_006_Carta del Sistema Ambientale**
- **Tavola_QT_007_Carta del Rischio Idraulico**
- **Tavola_QT_008_Carta del Sistema Paesaggio**
- **Tavola_QT_009_AREE ALLAGABILI_ALTA_probabilità riferita a AREE ALLAGABILI - CLASSI DI RISCHIO SCENARIO ALTA PROBABILITÀ (TR = 30 ANNI)**
- **Tavola_QT_010_AREE ALLAGABILI_MEDIA_probabilità riferita a AREE ALLAGABILI - CLASSI DI RISCHIO SCENARIO MEDIA PROBABILITÀ (TR = 100 ANNI)**
- **Tavola_QT_011_AREE ALLAGABILI_BASSA_probabilità riferita a AREE ALLAGABILI - CLASSI DI RISCHIO SCENARIO BASSA PROBABILITÀ (TR = 300 ANNI)**
- **Tavola_QT_012_Carta_della_pericolosità_geologica**
- **Tavola_QT_013_Carta_della_pericolosità_idraulica**
- **Tavola_QT_014_Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale**
- **Tavola_QT_015_Carta delle invarianti**
- **Tavola_QT_016_Carta delle fragilità**
- **Tavola_QT_017_Carta delle trasformabilità**
- **Tavola_QT_018_Zonizzazione**
- **Tavola_QT_019_Zonizzazione_Acustica**